

Allegato "A" al n.ro 5390/1679 di rep.

STATUTO

Art. 1

E' costituita per atto unilaterale della Banca Popolare Commercio e Industria SpA (ora Unione di Banche Italiane Società per azioni, in forma abbreviata anche solo UBI Banca), in seguito indicata come "Socio Fondatore", la

**"Fondazione UBI Banca Popolare Commercio E Industria Onlus",
già Fondazione Banca Popolare Commercio e Industria Onlus",** in
breve

"Fondazione UBI BPCI ONLUS"

in seguito indicata anche solo con "Fondazione", che non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione ha l'obbligo di utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" ovvero l'acronimo "ONLUS".

Art. 2

La Fondazione ha sede in Milano, via Monte di Pietà, 7.

Art. 3

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 4

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha per scopo istituzionale:

* con riferimento alle cose di interesse artistico e storico, così come individuate dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, che hanno abrogato e sostituito la Legge 1° giugno 1939 n.1089 e modificato il D.P.R. 30 settembre 1963 n.1409, norme richiamate all'art. 10, primo comma, lettera a), n.7), del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460:

- la loro tutela, promozione e valorizzazione;
- la promozione, il sostegno, la realizzazione, pure come committente ed anche con il contributo di terzi, del restauro e del recupero, anche funzionale, di edifici pubblici e privati, monumentali, di interesse artistico, storico, archeologico, architettonico nonché di opere d'arte in genere, pure previa acquisizione degli stessi.

* l'assistenza sociale e socio-sanitaria.

Le finalità suddette saranno perseguite nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, in particolare Milano e Pavia quali territori di storica elezione della Banca Popolare Commercio e Industria e della Banca del Monte di Lombardia.

In particolare essa potrà, in via principale:

* promuovere, sostenere, realizzare, pure come committente ed anche con il contributo di terzi, il restauro ed il recupero, anche funzionale, di edifici pubblici e privati, monumentali, di interesse artistico, storico, archeologico, architettonico nonché di opere d'arte in genere, pure previa acquisizione degli stessi;

* promuovere iniziative ed elargire contributi in favore di Enti che prestano la propria attività in favore di persone svantaggiate, di ogni età, tra le quali anziani e/o disabili.

La Fondazione non potrà svolgere attività diversa da quella istituzionale

e da quelle alla stessa direttamente connesse.

La Fondazione potrà altresì svolgere l'attività di promozione della cultura e dell'arte, non ché quella specificatamente diretta ad arrecare - nel rispetto dei requisiti dell'art. 10, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 460/1997 - benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o famigliari. E' possibile soprassedere a questi requisiti qualora siano riconosciuti apporti economici da parte dell'Amministrazione centrale dello Stato a norma del comma 3 dello stesso articolo.

In particolare essa potrà, in via sussidiaria:

- * sostenere, promuovere, realizzare iniziative di ogni genere per la promozione artistica, culturale, sociale e sociosanitaria, anche mediante l'organizzazione di mostre ed esposizioni;

- * promuovere, organizzare, realizzare ricerche, studi, convegni, conferenze e pubblicazioni in campo artistico, storico, sociale, socio-sanitario e culturale in genere;

- * sostenere in ogni forma, anche mediante l'istituzione di borse di studio, la promozione della cultura e dell'arte in ambito scolastico e universitario;

- * contribuire al sostegno, anche economico, di enti, istituzioni, associazioni, pubbliche o private, che perseguano scopi culturali, artistici, sociali e socio-sanitari.

Tutte le sopra elencate attività sono svolte nel rispetto dei requisiti stabiliti dall'art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 460/1997.

Art. 5

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione stanziato dal Socio Fondatore, risultante dall'atto costitutivo e dalle ulteriori elargizioni erogate dal Socio Fondatore stesso al fine di incrementare la dotazione patrimoniale.

Il patrimonio stesso potrà essere incrementato da altri soggetti, pubblici e privati, mediante donazioni, eredità, legati ed altre elargizioni in genere devoluti con espressa destinazione di incremento del patrimonio stesso, nonché con altri beni acquisiti con economie di gestione a tale scopo.

La Fondazione persegue i propri fini utilizzando (fondo di gestione):

- a) le rendite del patrimonio e delle attività della Fondazione medesima;
- b) le elargizioni, i contributi, le sovvenzioni, i beni di qualsiasi natura, pervenuti alla Fondazione, anche dai soggetti fondatori, purché non espressamente desti nati ad incremento del patrimonio della Fondazione;

- c) i proventi ottenuti con il realizzo di beni, comunque pervenuti alla Fondazione e non destinati ad incremento del patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvederà ad investire e ad amministrare il patrimonio ed il fondo di gestione nelle forme che il Consiglio medesimo riterrà maggiormente redditizie e sicure.

Art. 6

L'esercizio finanziario della Fondazione è annuale, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro la fine del mese di febbraio il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto

economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dalle norme del Codice Civile in materia.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 7

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compreso tra 7 (sette) e 9 (nove), compreso il Presidente, nominati dall'Organo Societario preposto di UBI Banca che ne fissa anche il numero in sede di nomina. Nella scelta si avrà riguardo a personalità con spiccate doti di professionalità, cultura ed impegno sociale riconducibili al territorio di riferimento della Fondazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è nominato dall'Organo Societario preposto di UBI Banca. Non può essere nominato alla carica di Presidente colui che ha ricoperto la relativa specifica carica continuativamente per i tre precedenti mandati.

I membri del Consiglio di Amministrazione, incluso il suo Presidente, durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti. Almeno la maggioranza dei membri del Consiglio non deve aver ricoperto la carica di consigliere continuativamente per i tre precedenti mandati.

Se non vi ha provveduto direttamente l'Organo Societario di UBI Banca preposto al momento della nomina, alla sua prima riunione il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina un Vice Presidente per il triennio.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

L'Organo Societario di UBI Banca preposto provvede pure alla sostituzione dei Consiglieri della Fondazione cessati per qualsiasi ragione nel corso del loro mandato; i Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del mandato dei Consiglieri cui sono subentrati.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ritenga opportuno convocarlo ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno 3 (tre) Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice Presidente.

Della convocazione del Consiglio è data notizia ai Consiglieri mediante avviso, contenente gli argomenti da trattare, inviato tramite lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento dell'avviso, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza, il suddetto termine

può essere ridotto a un giorno. Le riunioni si tengono, di regola, in Milano o in Pavia. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con voto favorevole, sempre palese, della maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità prevale il voto espresso di chi presiede.

Per finalità di informativa, alle adunanze del Consiglio può partecipare, su invito del Presidente, il Direttore della competente Macro Area Territoriale o altro Dirigente di UBI Banca.

Art. 9

Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione per il conseguimento degli scopi statutari.

In particolare spetta al Consiglio:

- a) stabilire le linee generali delle attività della Fondazione e dei relativi obiettivi e programmi, negli ambiti degli scopi e dell'attività;
- b) approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso il 31 dicembre entro il mese di febbraio successivo;
- c) nominare eventuali consulenti o comitati consultivi, determinandone la composizione e le attribuzioni.

Delle deliberazioni assunte dal Consiglio viene redatto apposito verbale a cura del segretario, preferibilmente scelto tra il personale, in servizio o in quiescenza, del Gruppo UBI Banca.

Art. 10

In caso di urgenza giustificata e nell'impossibilità di convocare tempestivamente il Consiglio, il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale gli atti stessi verranno portati a conoscenza in riunione da convocarsi al più presto e che, in tale riunione, dovrà provvedere alla ratifica.

Art. 11

La rappresentanza attiva e passiva della Fondazione avanti a terzi ed in giudizio e la firma libera per gli atti della Fondazione spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente; la firma del Vice Presidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Il Consiglio può nominare procuratori per determinati atti e categorie di atti, delegando il Presidente o, in mancanza, il Vice Presidente, per gli adempimenti formali conseguenti.

Art. 12

La gestione amministrativa della Fondazione è verificata da un Collegio dei Revisori, composto da tre membri, nominati per tre esercizi dall'Organo Societario preposto di UBI Banca che designa il Presidente e che pure provvede all'integrazione del Collegio nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno o più Revisori.

Almeno due dei componenti il Collegio dei Revisori dovranno essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.

Il Collegio dei Revisori esercita pure il controllo contabile.

I Revisori riferiscono al Consiglio di Amministrazione e partecipano alle riunioni di quest'ultimo.

Le riunioni del Collegio dei Revisori sono verbalizzate in apposito

registro.

I revisori nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino alla scadenza dei revisori cui sono subentrati.

I Revisori possono essere confermati, ma per un numero di mandati che non può essere superiore a tre.

Art. 13

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Il Consiglio tuttavia potrà stabilire emolumenti per il segretario del Consiglio di Amministrazione e per gli eventuali consulenti nominati in relazione alle mansioni ed agli incarichi svolti.

Art. 14

Le modifiche al presente statuto vengono apportate, salve le limitazioni di legge, con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione assunte con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei Consiglieri.

Art. 15

Nel caso di estinzione della Fondazione, i beni che residuano sono devoluti, nel rispetto delle vigenti inderogabili disposizioni, ad altre Onlus che saranno indicate da UBI Banca od a fini di pubblica utilità sempre indicati da UBI Banca, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 16

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono i principi e le norme vigenti in materia.

Clausola transitoria

Le norme previste dagli articoli 7 e 12 in tema di composizione degli Organi troveranno applicazione con decorrenza dalla prima nomina, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori successiva all'entrata in vigore delle modifiche statutarie introdotte con la revisione del presente Statuto. Sino a tale data il testo dei suddetti articoli è del seguente tenore:

Art. 7

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compreso tra 9 (nove) ed 11 (undici), compreso il Presidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione del Socio Fondatore che ne fissa anche il numero in sede di nomina. Nella scelta si avrà riguardo a personalità con spiccate doti di professionalità, cultura ed impegno sociale riconducibili al territorio di riferimento della Fondazione e comunque con consolidati rapporti con la Banca.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione del Socio Fondatore.

I membri del Consiglio di Amministrazione, incluso il suo Presidente, durano in carica per due esercizi e possono essere rieletti.

Se non vi ha provveduto direttamente il Consiglio di Amministrazione del Socio Fondatore al momento della nomina, alla sua prima riunione il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina un Vice Presidente per il biennio.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione del Socio Fondatore provvede pure alla sostituzione dei Consiglieri della Fondazione cessati per qualsiasi ragione nel corso del loro mandato; i Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del mandato dei Consiglieri cui sono subentrati.

Art. 12

La gestione amministrativa della Fondazione è verificata da un Collegio dei Revisori, composto da tre membri, nominati per tre esercizi dal Consiglio di Amministrazione del Socio Fondatore che designa il Presidente e che pure provvede all'integrazione del Collegio nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno o più Revisori.

Almeno due dei componenti il Collegio dei Revisori dovranno essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.

Il Collegio dei Revisori esercita pure il controllo contabile.

I Revisori riferiscono al Consiglio di Amministrazione e partecipano alle riunioni di quest'ultimo.

Le riunioni del Collegio dei Revisori sono verbalizzate in apposito registro.

I Revisori nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino alla scadenza dei revisori cui sono subentrati.

In deroga a quanto sopra previsto all'art. 7, primo comma, per il mandato del Consiglio di Amministrazione in corso all'entrata in vigore del presente Statuto non si darà luogo a sostituzioni di componenti cessati qualora il numero dei componenti in carica risulti almeno pari a 7.

Milano, 30 giugno 2017

F.to: Livio Strazzerà

Federico de Stefano Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, munito delle prescritte firme esistente nei miei atti, rilasciata per gli usi consentiti dalla legge.
Milano, 06 luglio 2017